

Migliaccio Salvatore nato il 19 settembre 1938 - Confesercenti.

A norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, la predetta speciale commissione composta come sopra e dai membri del comitato provinciale indicati dal comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 durerà in carica fino alla data di scadenza del suddetto comitato provinciale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Isernia, 15 aprile 2010

Il dirigente: FEOLA

10A06935

DECRETO 21 maggio 2010.

Tariffa minima per le operazioni di facchinaggio, per il biennio 2010/2011, nella provincia di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O., tra i quali quelli di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica, al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;

Vista la lettera circolare 2 febbraio 1995, prot. n. 25157/70 del Ministero del lavoro inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Visto il precedente decreto direttoriale in materia del 20 luglio 2006 relativo al biennio 2006/2007, emanato dalla direzione provinciale del lavoro di Brescia;

Considerata la sopravvenuta normativa che determina il principio del riferimento alla contrattazione collettiva di lavoro per la determinazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori e dei soci lavoratori;

Considerate le indicazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e dalle associazioni del movimento cooperativo, in data 4 marzo 2010, tutte orientate verso un aggiornamento dell'importo delle tariffe di facchinaggio in considerazione esclusivamente degli indici ISTAT del costo della vita nonché del trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, riservandosi di riconsiderare gli altri fattori, così come sopra evidenziati, nel prossimo biennio;

Decreta:

La tariffa minima per le operazioni di facchinaggio, per il biennio 2010/2011, nella provincia di Brescia, viene determinata nella seguente misura: euro 16,90.

Brescia 21 maggio 2010

Il direttore provinciale: VETTORI

10A06881

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 febbraio 2010.

Piano nazionale di controllo di salmonella enteritidis e typhimurium, nei gruppi di tacchini da riproduzione e da ingrasso - condizioni e modalità di abbattimento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;



Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, di attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

Visto il regolamento n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;

Vista la decisione n. 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il piano nazionale di controllo presentato dall'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con la decisione 2009/771 del 20 ottobre 2009 e decisione 2009/883 del 26 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale l'esecuzione del piano di controllo di salmonella enteritidis e typhimurium nei gruppi di tacchini da riproduzione e da ingrasso, di seguito denominato piano, secondo i criteri e le modalità delineati nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il piano ha durata triennale, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

3. Le regioni e province autonome, nell'ambito delle attività di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione.

4. Le regioni e province autonome provvedono a registrare nel sistema informativo del programma di controllo delle salmonellosi zoonotiche, con frequenza almeno trimestrale, i dati relativi ai singoli controlli. La registrazione deve essere completata entro il 15 marzo di ogni anno.

5. In caso di riscontro di positività saranno registrati anche i dati relativi alla gestione del focolaio.

6. Gli istituti zooprofilattici sperimentali comunicano tempestivamente all'azienda sanitaria locale competente per territorio, alla regione nonché al Ministero della salute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da essi effettuati nel corso dell'espletamento delle attività del piano.

Art. 2.

1. Per i tacchini da riproduzione abbattuti e distrutti da parte del Servizio veterinario ufficiale nell'ambito di applicazione del piano a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012 è concessa al proprietario o al soccidario un'indennità calcolata secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. Per avere diritto all'indennità di cui al comma 1, il campionamento dev'essere stato effettuato ufficialmente e secondo le modalità di cui all'allegato I.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

Art. 4.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010


Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 280



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da riproduzione e da ingrasso**

**Approvato con Decisione 2009/883
e Decisione 2009/771**

Anno 2010-2012



DATI SULL'EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA DELLA MALATTIA

Consistenza del patrimonio nazionale relativamente agli allevamenti di tacchini da ingrasso e riproduzione (dati BDN aggiornati al 30 settembre 2008).

REGIONE	TACCHINI RIPRODUTTORI	TACCHINI DA CARNE
	n° allevamenti	n° allevamenti
EMILIA ROMAGNA	1	56
FRIULI VENEZIA GIULIA	2	13
LAZIO		9
LOMBARDIA		173
PIEMONTE		18
TOSCANA	4	3
TRENTINO ALTO ADIGE (TN)		3
UMBRIA	1	8
VENETO	40	579
TOTALE	48	862

Prevalenza di infezione nei gruppi di tacchini da ingrasso

Nella tabella seguente vengono riportati i risultati dello studio relativo alla valutazione della prevalenza di *Salmonella* spp. in gruppi di tacchini da ingrasso, pubblicati dall'EFSA (European Food Safety Authority), effettuato tra ottobre 2006 e settembre 2007 in ottemperanza alla Decisione 2006/662/CE.

TACCHINI DA INGRASSO					
Paese Membro	N. gruppi campionati	<i>Salmonella</i> spp		<i>S. Enteritidis</i> e/o <i>Typhimurium</i>	
		P. stimata (%)	IC 95%	P. stimata (%)	IC 95%
ITALIA	268	38,8	31,8 - 46,4	6,1	3,5 - 10,2
EUROPA	3702	30,7	28,2 - 33,2	3,8	3,0 - 5,0

Prevalenza di infezione nei gruppi di tacchini da riproduzione


Nella tabella seguente vengono riportati i risultati dello studio relativo alla valutazione della prevalenza di *Salmonella* spp. in gruppi di tacchini da riproduzione, pubblicati dall'EFSA (European Food Safety Authority), effettuato tra ottobre 2006 e settembre 2007 in ottemperanza alla Decisione 2006/662/CE.

TACCHINI DA RIPRODUZIONE					
Paese Membro	N. gruppi campionati	<i>Salmonella</i> spp		<i>S. Enteritidis</i> e/o <i>Typhimurium</i>	
		P. stimata (%)	IC 95%	P. stimata (%)	IC 95%
ITALIA	28	21,5	8 - 46,3	8,3	2,5 - 24,4
EUROPA	532	13,6	8,1 - 21,8	1,7	0,6 - 4,9

Di fatto sia per quanto riguarda i tacchini da ingrasso che da riproduzione *S. Enteritidis* non è mai stata isolata dai campioni effettuati ai sensi della Decisione 2006/662/CE.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Questo programma di controllo nazionale è stato presentato alla Commissione per l'approvazione in accordo a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 2160/2003. Questo programma si propone di ridurre la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di tacchini da ingrasso e da riproduzione nel territorio nazionale. In accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 584/2008, questo programma ha l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da *S. Enteritidis* e Typhimurium nei gruppi tacchini da ingrasso e da riproduzione all'1% nel corso



dei tre anni di applicazione dal 2010 al 2012. Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dal Regolamento (CE) 584/2008, che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali da eseguirsi presso l'allevamento. È prevista l'applicazione di misure di controllo nel caso di isolamento di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* e l'effettuazione di una indagine epidemiologica nel caso di isolamento di altri sierotipi.

Obiettivi prefissati

Le infezioni da salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo, e gli alimenti di origine avicola vengono ascritti fra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare (Libro Bianco, Regolamento 178/2002) individuano nel controllo di filiera l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo, indicando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo.

Il Regolamento (CE) 2160/2003 stabilisce che deve essere fissato un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di salmonella nei tacchini da ingrasso e da riproduzione e conseguentemente identifica la necessità di disporre di dati comparabili di prevalenza nei Paesi Membri. A questo scopo è stato effettuato uno specifico studio per stimare la prevalenza di *Salmonella* spp. nei gruppi di tacchini: gli obiettivi, i criteri di campionamento, i metodi diagnostici, come pure la raccolta, validazione e divulgazione dei dati, e la tempistica di questo studio, sono specificati nella Decisione 2006/662/CE. In Italia la prevalenza di *S. Enteritidis* e *Typhimurium* stimata sulla base dei criteri definiti dalla Decisione 2006/662/CE è risultata pari a 6.1 % (IC 95%: 3.5-10.2) nei gruppi di tacchini da ingrasso e pari a 8.3% (IC 95%: 2.5 – 24.4) nei gruppi di tacchini da riproduzione.

L'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di *Salmonella* *Enteritidis* e *Typhimurium* nei tacchini in accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 584/2008 deve essere il seguente:

- una riduzione della percentuale massima di gruppi di tacchini da ingrasso che risultano positivi a *Salmonella* *Enteritidis* e *Typhimurium* all'1% o meno entro il 31 dicembre 2012;
- una riduzione della percentuale massima di gruppi di tacchini da riproduzione che risultano positivi a *Salmonella* *Enteritidis* e *Typhimurium* all'1% o meno entro il 31 dicembre 2012.

MISURE DEL PROGRAMMA

Il piano avrà durata triennale: 2010-2012

Le misure di controllo previste sono:

- il campionamento
- l'abbattimento dei capi positivi
- la macellazione dei capi positivi
- la distruzione o trattamento termico delle uova ancora presenti negli incubatoi prodotte da gruppi positivi per *Salmonella* *Enteritidis* e *Typhimurium*
- la vaccinazione esclusivamente per i tacchini da riproduzione
- l'ottimizzazione delle misure di biosicurezza

La vaccinazione dei gruppi di tacchini per il controllo delle salmonelle non è obbligatoria in ottemperanza al Regolamento (CE) 1177/2006, ma consentito, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo. La vaccinazione è obbligatoria quale misura di controllo prevista nel presente piano per i tacchini riproduttori utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *Typhimurium*, con primo intervento entro le prime 48 ore di vita dell'animale.

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nei tacchini è vietato ma può essere consentito in deroga e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi, in circostanze eccezionali, come riportato nel Regolamento (CE) 1177/2006.



AUTORITA' COMPETENTE E LABORATORIO DI RIFERIMENTO

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario. A livello periferico le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari, sono responsabili dell'applicazione del programma.

Il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi è istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (D.M. 4 ottobre 1999).

Secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 2160/2003 le indagini di laboratorio condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla ISO 17025. I laboratori privati che eseguono le analisi nell'ambito dei piani di autocontrollo devono essere accreditati.

I test di conferma devono essere effettuati dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi.

AREE GEOGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA

Il programma interessa tutto il territorio nazionale.

BASE NORMATIVA

Norme comunitarie

- **Decisione 90/638/CEE** del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali
- **Regolamento (CE) n° 2160/2003** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti
- **Direttiva 2003/99/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della Decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio
- **Decisione 2004/450/CE** della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali
- **Regolamento (CE) n° 1003/2005** della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il Regolamento (CE) n° 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* e modifica il Regolamento (CE) n° 2160/2003
- **Decisione 2006/965/CE** del Consiglio del 19 novembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario
- **Decisione 2006/662/CE** della Commissione, del 29 settembre 2006, relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei tacchini che deve essere effettuata negli Stati Membri
- **Regolamento (CE) n° 1177/2006**, del 1 agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame
- **Regolamento (CE) n° 584/2008**, del 20 giugno 2008, che applica il Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei tacchini
- **Decisione 2008/425/CE** della Commissione del 25 aprile 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati Membri dei programmi nazionali di



eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario

Norme nazionali

- **DM 4 Ottobre 1999:** Centri di referenza nazionali nel settore veterinario
- **DPR n. 587 del 3 marzo 1993:** regolamento recante attuazione della Direttiva 90/539/CE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova
- **Circolare n.1 del Ministero della Salute del 12 gennaio 1995:** Piano nazionale di controllo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Criteri applicativi
- **Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005** e successive modifiche ed integrazioni sulle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive nei volatili da cortile
- **Decreto Legislativo n° 191 del 4 aprile 2006** che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

Norme relative agli alimenti per animali

- **Regolamento (CE) n° 183/2005**, del 12 gennaio 2005, che definisce i requisiti per l'igiene dei mangimi
- **Piano Nazionale 2009-2011** di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull'alimentazione Animale (PNAA)

LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 agosto 2005 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli al di sopra dei 250 capi nella Banca Dati Nazionale (BDN). Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza. Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento.

NORME DI BIOSICUREZZA

Negli allevamenti delle specie animali sensibili i Servizi Veterinari con frequenza stabilita a livello regionale devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 agosto 2005 e le successive modifiche ed integrazioni.

PIANO DI AUTOCONTROLLO

Il proprietario dello stabilimento, sia quest'ultimo destinato all'allevamento di tacchini da ingrasso o riproduzione, dovrà redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che dovrà contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda, veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento;
- applicazione delle misure di biosicurezza;



- informazioni sul mangime comprendenti garanzie microbiologiche richieste al produttore ed analisi microbiologiche effettuate in autocontrollo;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp. con indicazioni sulla frequenza del campionamento e tipologia di campioni effettuati;
- indicazione del laboratorio accreditato che esegue le analisi e dei metodi utilizzati;
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato all'Autorità competente, che provvederà alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni; l'approvazione del piano di autocontrollo da parte dell'Autorità competente dovrà essere documentata e copia del piano di autocontrollo e del documento comprovante l'approvazione dello stesso dovrà essere conservata oltre che dal proprietario dell'azienda anche dall'Autorità competente.

CONTROLLO DELLA MALATTIA

1 TACCHINI DA RIPRODUZIONE

1.1 Oggetto del campionamento

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di tacchini da riproduzione così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) 2160/2003. Devono essere inclusi tutti gli allevamenti con più di 250 capi.

1.2 Monitoraggio nei gruppi di tacchini da riproduzione

1.2.1 Frequenza e modalità di campionamento

I gruppi di tacchini da riproduzione devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti nell'ambito dell'attività ufficiale, secondo le seguenti istruzioni.

Il **campionamento in autocontrollo** dovrà essere effettuato almeno:

(a) nei gruppi di tacchini adulti almeno una volta ogni tre settimane durante il periodo di deposizione, l'ultimo campionamento dovrà essere effettuato entro tre settimane dalla data di macellazione prevista

Inoltre il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato:

(b) nei pulcini di 1 giorno

(c) negli animali a 4 settimane di età

(d) negli animali due settimane prima dell'entrata in deposizione

In ogni caso è prevista l'attuazione di un piano di autocontrollo approvato negli incubatoi di destinazione delle uova che dovranno essere sottoposti a controlli ufficiali con una frequenza minima pari a due volte all'anno.

Il **campionamento ufficiale** dovrà avvenire almeno:

(a) in tutti i gruppi di animali di età compresa tra la 30^a e 45^a settimana, una volta all'anno nel 10% delle aziende con almeno 250 tacchini da riproduzione; sono comprese in ogni caso tutte le aziende in cui sia stata isolata *S. Enteritidis* o *Typhimurium* nei precedenti 12 mesi e tutte quelle aziende con tacchini da riproduzione *elite*, *great grand parents* e *grand parents*.

(b) in caso di isolamento di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* a seguito di un campionamento in autocontrollo

(c) in caso di isolamento di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* a seguito di un campionamento in autocontrollo (ad esclusione del campionamento effettuato a fine ciclo) o a seguito di campionamento ufficiale di routine, può essere eseguito in circostanze eccezionali un campionamento ufficiale di conferma, nel caso in cui l'Autorità Competente abbia ragioni per



dubitare del risultato dell'analisi (sospetto di risultati falsamente positivi o falsamente negativi); in questo caso devono essere prelevate 5 paia di soprascarpe, e 2 campioni di polvere per ciascun gruppo risultato positivo; l'Autorità competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati degli antimicrobici che possono condizionare il risultato delle analisi effettuate. La ricerca di salmonella in questo caso dovrà essere effettuata presso il Centro Nazionale di Riferimento.

(d) in tutti i casi in cui l'Autorità Competente lo consideri opportuno.

Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo

Il campionamento di mangime dovrà essere effettuato in accordo al PNAA 2009-2010 e ogni volta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

2 TACCHINI DA INGRASSO

2.1 Oggetto del campionamento

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di tacchini da ingrasso così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) 2160/2003. Devono essere inclusi tutti gli allevamenti con più di 250 capi.

2.2 Monitoraggio nei gruppi di tacchini da ingrasso

Frequenza e modalità di campionamento

I gruppi di tacchini da ingrasso devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti nell'ambito dell'attività ufficiale, secondo le seguenti istruzioni.

Il **campionamento in autocontrollo** dovrà essere effettuato in tutti i gruppi di tacchini da ingrasso entro tre settimane dalla data di macellazione prevista.

Il **campionamento ufficiale** dovrà avvenire almeno:

- (a) in tutti i gruppi, una volta all'anno, nel 10% delle aziende con almeno 500 tacchini da ingrasso;
- (b) in tutti i gruppi della stessa azienda nel caso di isolamento di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* in un gruppo dell'azienda a seguito di un campionamento in autocontrollo, a meno che la carne derivata dai tacchini non sia destinata a trattamento termico industriale o a un altro trattamento finalizzato ad eliminare le salmonelle;
- (c) in tutti i gruppi della stessa azienda nel caso di isolamento di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* in un gruppo dell'azienda durante il ciclo precedente a seguito di un campionamento in autocontrollo;
- (d) in tutti i casi in cui l'Autorità Competente lo consideri opportuno

In ogni caso il campionamento ufficiale dovrà avvenire entro tre settimane dalla data di macellazione prevista.


Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo.

Il campionamento di mangime dovrà essere effettuato in accordo al PNAA 2009-2010 e ogni volta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO

3 TACCHINI DA RIPRODUZIONE

3.1 Campionamenti di routine effettuati dall'allevatore in autocontrollo



I campioni consistono di campioni di materiale fecale e di polvere e mirano ad individuare l'1% di prevalenza nel gruppo, con un limite di confidenza del 95%. A tal fine i campioni devono comprendere:

- un paio di sovrascarpe rappresentativo dell'intera superficie calpestabile del capannone
- un campione di polvere, rappresentativo dell'intero capannone, di 250 ml, corrispondente a circa 50 grammi

Nel caso in cui la polvere non fosse presente dovrà essere prelevato un ulteriore campione di sovrascarpe.

Gruppi di pulcini di un giorno: il controllo dei gruppi di pulcini di un giorno dovrà interessare maschi e femmine, scelti a caso dai diversi contenitori; i prelievi dovranno essere eseguiti prima dello scarico su un numero minimo di 15 soggetti (di cui 5 maschi e 10 femmine) e sui rivestimenti interni di almeno 10 contenitori scelti casualmente. Sugli animali verranno eseguiti esami per la ricerca di salmonella e di residui di sostanze farmacologiche.

3.2 Campionamenti ufficiali

I campionamenti di routine devono essere effettuati secondo le modalità descritte al punto 3.1.

Nel caso di **campionamento ufficiale di conferma** dovranno essere prelevati 5 paia di sovrascarpe e 2 campioni di polvere per ciascun gruppo; l'Autorità competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati degli antimicrobici che possono condizionare il risultato delle analisi di campionamento.

Nel caso in cui non venga identificata la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium*, ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti, il gruppo di tacchini dovrà essere considerato positivo ai fini dell'obiettivo del presente piano.

4 TACCHINI DA INGRASSO

4.1 Campionamenti di routine effettuati dall'allevatore in autocontrollo

I campioni consistono primariamente di campioni di materiale fecale: dovranno essere prelevate almeno due paia di sovrascarpe per gruppo; per gli allevamenti *free range* i campioni devono essere effettuati solo nell'area all'interno del capannone. Tutte le sovrascarpe devono essere riunite in un unico pool per l'analisi.

Nei gruppi con meno di 100 animali, quando non è possibile effettuare direttamente il campionamento tramite sovrascarpe, i campioni di feci potranno essere prelevati indossando le sovrascarpe sulle mani protette dai guanti e strofinandole poi sulle superfici sporche di feci fresche. È importante che il campionamento sia rappresentativo di tutta la superficie calpestabile del capannone.

4.2 Campionamenti ufficiali

I campionamenti di routine devono essere effettuati secondo le modalità descritte al punto 4.1.

In caso di campionamento ufficiale a seguito di sospetto o comunque quando l'Autorità Competente lo ritenga opportuno si provvederà ad effettuare ulteriori campioni al fine di escludere l'uso di sostanze inibenti

Nel caso in cui non venga identificata la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium*, ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti, il gruppo di tacchini dovrà essere considerato infetto ai fini dell'obiettivo del presente piano.

5 ESAME DEI CAMPIONI

5.1 Trasporto e preparazione dei campioni



I campioni devono essere inviati per posta celere o tramite corriere ai laboratori di analisi (di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) 2160/2003) lo stesso giorno del campionamento. Presso il laboratorio i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento.

5.1.1 Campioni di soprascarpe

- (a) il paio o le due paia di soprascarpe devono essere rimosse con cura dai rispettivi contenitori per non perdere del materiale fecale e poste in un unico contenitore in cui verranno addizionati 225 ml di Acqua Peptonata Tamponata (APT) a temperatura ambiente;
- (b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale e successivamente analizzato seguendo il metodo descritto al punto 5.2.
- (c) nel caso di campionamento di conferma le 5 paia di soprascarpe vanno riunite in modo tale da ottenere due campioni che verranno processati come ai punti "a" e "b".

5.1.2. Campioni di polvere

Ciascun campione di polvere va analizzato separatamente seguendo le seguenti indicazioni:

- (a) aggiungere ad ogni campione di polvere la stessa quantità di APT a temperatura ambiente e agitare delicatamente.
- (b) lasciar riposare per 10-15 minuti
- (c) agitare delicatamente e successivamente prelevare 50 g del campione mescolato all'APT e aggiungere altri 200 g di APT a temperatura ambiente
- (d) procedere con l'analisi seguendo il metodo descritto al punto 5.2

5.2 Metodo d'indagine

Utilizzare il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nell'allegato 1 della ISO 6579:2002 (2007): 'Detection of *Salmonella* spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage', e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo.

5.3 Sierotipizzazione, fagotipizzazione e analisi del profilo di antibioticoresistenza

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlaboratorio organizzato dal Laboratorio Nazionale di Riferimento.

Tutti i ceppi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium dovranno essere inviati al Centro Nazionale di referenza per le Salmonellosi, che provvederà ad allestire la collezione ed a sottoporre a tipizzazione fagica i ceppi trasmessi secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK).


5.4 Metodi alternativi

Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi di analisi diversi da quello descritto al punto 3 come da articolo 11 del Regolamento (CE) 882/2004, se validati in accordo a EN/ISO 16140/2003.

5.5 Conservazione degli isolati

Almeno un isolato per capannone per anno dovrà essere conservato dai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che hanno effettuato l'isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato dovrà garantire l'integrità degli isolati per almeno due anni.

I ceppi saranno a disposizione del Laboratorio Nazionale di Riferimento per l'Antibioticoresistenza per l'analisi del profilo di antibioticoresistenza.



NOTIFICA DELLA MALATTIA

L'isolamento di *S. Enteritidis* e/o Typhimurium in campioni eseguiti in autocontrollo e/o in campioni ufficiali per quanto riguarda i tacchini da ingrasso, e in campioni ufficiali per quanto riguarda i riproduttori dovrà essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale.

Inoltre, in caso di isolamento di *S. Enteritidis* e/o Typhimurium, dovranno essere inviati al Servizio Veterinario Regionale, al Ministero della Salute e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto.

MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO

Qualora venga isolata in un gruppo di tacchini da riproduzione o da ingrasso a seguito di un campionamento ufficiale una salmonella non appartenente ai sierotipi *S. Enteritidis* e Typhimurium, il Servizio Veterinario di competenza deve condurre un'indagine epidemiologica.

Nel caso in cui venga accertata la presenza di *S. Enteritidis* o Typhimurium devono essere applicate le seguenti misure:

TACCHINI DA INGRASSO


1. Se viene riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o Typhimurium, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il proprietario dello stabilimento o il veterinario aziendale, deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario.
2. Se viene riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o Typhimurium in autocontrollo o a seguito di controllo ufficiale, gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario e macellati mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle.
Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente prima di ulteriori trasformazioni a meno di esito negativo della ricerca di *Salmonella* spp. nel muscolo di 15 animali per gruppo, tale esame può essere eseguito anche sugli animali prima dell'invio al macello.
Il costo di tale esame è a carico del proprietario degli animali.

Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando che intende inviarli alla macellazione.

In seguito al riscontro di positività a *S. Enteritidis* o Typhimurium, il Servizio Veterinario, in collaborazione con il proprietario dello stabilimento e del veterinario aziendale, deve eseguire un'accurata indagine epidemiologica.

Opportune misure sanitarie devono essere applicate senza indugi in allevamento al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione ed eventualmente ulteriori misure dovranno essere applicate sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica.

A seguito dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari potranno decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.



TACCHINI DA RIPRODUZIONE

1. Se viene riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il proprietario dello stabilimento o il veterinario aziendale deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario. Dopo la notifica il Servizio Veterinario deve applicare i controlli necessari per confermare l'isolamento (con le stesse modalità previste per il campionamento ufficiale di routine). Ciò non è previsto nel caso in cui il campionamento venga effettuato entro tre settimane dall'invio al macello.
2. (a) Se è riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* a seguito di accertamenti ufficiali, gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario, abbattuti e distrutti in accordo a quanto previsto dal Regolamento 1774/2000 e successive modifiche ed integrazioni, o in alternativa possono essere destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle.
Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente prima di ulteriori trasformazioni a meno di esito negativo della ricerca di *Salmonella* spp. nel muscolo di 15 animali per capannone.
Il costo di tale esame è a carico del proprietario degli animali.

Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando se intende eliminare gli animali oppure inviarli alla macellazione.

In seguito al riscontro di positività il Servizio Veterinario, in collaborazione con il proprietario dello stabilimento e del veterinario aziendale, deve eseguire un'accurata indagine epidemiologica.

Opportune misure sanitarie devono essere applicate senza indugi in allevamento al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione ed eventualmente ulteriori misure dovranno essere applicate sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica.

A seguito dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari potranno decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

(b) Se la positività a *S. Enteritidis* o *Typhimurium* è riscontrata in animali in fase di deposizione, fino alla conferma ufficiale della presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium*, devono essere identificati gli incubatoi di destinazione delle uova prodotte ed il sospetto deve essere notificato ai Servizi Veterinari responsabili dei controlli negli incubatoi, al fine di poter applicare misure sanitarie adeguate per impedire o limitare la diffusione dell'infezione o la contaminazione.

(c) Le uova ancora presenti presso gli incubatoi dei gruppi nei quali è stata identificata, a seguito di controllo, la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* vanno distrutte o trattate termicamente.

3. Se la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* è riscontrata presso l'incubatoio, la positività dovrà essere notificata ai Servizi Veterinari responsabili degli allevamenti di destinazione dei pulcini e di provenienza delle uova. Nei gruppi di riproduttori di provenienza delle uova dovrà essere effettuato senza indugi un campionamento ufficiale.

Se le uova sono di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi alle uova segnalando le misure restrittive applicate.



4. Dopo la macellazione e l'eliminazione di un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *Typhimurium* il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo con animali vaccinati e comunque solo dopo aver applicato quanto previsto dal capitolo disinfezione degli ambienti.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio avvia l'indagine epidemiologica nell'allevamento fin dal primo isolamento di *Salmonelle*.

L'indagine epidemiologica è volta a:

- a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
- b) indagare se sono state infettate altri allevamenti correlati a quello positivo;
- c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
- d) raccogliere informazioni relative: 1. ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato); 2. eventuali trattamenti terapeutici effettuati negli ultimi quindici giorni (con indicazione dei farmaci utilizzati)

Durante l'indagine potranno essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi.


QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto ad un controllo ufficiale con le modalità previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo con le modalità descritte.

L'accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi.

L'accreditamento sarà revocato, e verranno applicate le misure restrittive previste, nei seguenti casi:
tacchini da riproduzione: identificazione di positività per *Salmonella* *Enteritidis* e/o *Typhimurium* a seguito di campionamento ufficiale o a seguito di campionamento in autocontrollo a fine ciclo;
tacchini da ingrasso: identificazione di positività per *Salmonella* *Enteritidis* e/o *Typhimurium* a seguito di campionamento ufficiale o di campionamento in autocontrollo.

L'allevamento riacquisterà l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.



RISULTATI E REPORTISTICA

Nel sistema informativo dei programmi di controllo delle salmonellosi zoonotiche, **con frequenza almeno trimestrale**, devono essere registrati i dati relativi ai singoli controlli: la registrazione dei controlli ufficiali sarà effettuata dai Servizi Veterinari responsabili degli stessi; la registrazione dei campionamenti in autocontrollo è effettuata dall'allevatore o da persona da lui specificatamente incaricata.

In caso di riscontro di positività saranno registrate anche li dati relativi alla gestione del focolaio.

La rendicontazione quindi comprenderà:

- a) il numero totale di gruppi di tacchini da ingrasso e da riproduzione campionati dall'autorità competente e in autocontrollo;
- b) il numero totale di gruppi di tacchini da ingrasso e da riproduzione positivi per S. Enteritidis e/o S. Typhimurium;
- c) tutti i sierotipi di Salmonella isolati (anche se diversi da Enteritidis e Typhimurium) e il numero di gruppi positivi per ciascun sierotipo;
- d) una nota esplicativa sui risultati, in particolare per quanto riguarda i casi eccezionali.

INDENNITA' DI ABBATTIMENTO

Nel caso di soggetti da riproduzione abbattuti e distrutti da parte del servizio veterinario ufficiale è concessa al proprietario un'indennità calcolata sulla base della Legge 218/88.

Qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall'utilizzo delle carni.

Qualora l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse e/o mobili, (se non sono adeguatamente disinfettabili), di mangimi o prodotti agricoli contaminati, al proprietario è concessa un'indennità.

Il costo del vaccino utilizzato per gli animali che andranno a ripopolare il capannone nel quale precedentemente era stato identificato un gruppo positivo verrà rimborsato al nostro Paese dalla Commissione Europea e quindi dovrà essere rendicontato.

10A06837

